

TI_GERICHTE 52.2002.10 vom 25. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.10

FR: TI_GERICHTE 52.2002.10 du 25 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.10 del 25 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal giudizio impugnato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmM). 2. Pubblicazione degli atti relativi al presunto abuso edilizio 2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un'autorizzazione attestante la conformità dell'intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1 RLE). Qualora un'opera edilizia venga realizzata senza licenza o in contrasto con il permesso ricevuto, l'autorità, accertato il difetto, ordina al proprietario di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (RDAT 1993 II n. 33). L'ordine, impugnabile ma non coercibile, sottende la constatazione della mancanza del permesso e del relativo obbligo di conseguirne uno a posteriori. Ove il proprietario non ottemperi all'ingiunzione, l'autorità stabilisce sulla base degli elementi di giudizio a sua disposizione se l'intervento è conforme al diritto di polizia delle costruzioni materialmente applicabile (Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 649 segg.). Se l'intervento risulta conforme al diritto sostanziale, l'irregolarità si risolve nella rinuncia ad adottare misure di ripristino. Resta riservato l'esito di un eventuale procedimento contravvenzionale per violazione formale della LE. Se l'opera abusiva non può invece essere posta al beneficio di un permesso in sanatoria, l'autorità comunale ordina il ripristino di una situazione conforme al diritto, a meno che la difformità sia minima e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello dei vicini (art. 43 cpv. 1 e 2 LE). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, se il proprietario dell'opera ritenuta abusiva non ottempera all'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, l'autorità non è di principio tenuta a promuovere formalmente una procedura di rilascio del permesso mancante sostituendosi al proprietario renitente. È sufficiente che i diretti interessati e, se del caso, l'autorità cantonale vengano coinvolti nell'accertamento della legittimità sostanziale dell'opera abusiva e nella definizione delle eventuali misure di ripristino da adottare ove risulti che l'intervento integra gli estremi di una violazione materiale del diritto. Qualora l'autorità ritenga tuttavia che i diritti di eventuali interessati possano essere salvaguardati soltanto avviando una procedura analoga a quella di rilascio del permesso di costruzione, la decisione di pubblicare un avviso all'albo comunale e di notificarlo ai vicini non costituisce comunque un atto impugnabile. Un simile provvedimento configura infatti un atto processuale di natura incidentale, volto

unicamente a permettere ad eventuali interessati di far valere i loro diritti di opposizione. Esso è quindi del tutto insuscettibile di procurare a chicchessia un pregiudizio non altrimenti riparabile (art. 44 P.Amm). Così come non è data facoltà di ricorrere contro la decisione di pubblicare all'albo e di notificare ai vicini una domanda di costruzione ordinaria, non può essere oggetto d'impugnazione nemmeno la decisione del municipio di sostituirsi al proprietario dell'opera che si rifiuta di dar seguito all'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Anche una simile decisione, di natura meramente ordinatoria del procedimento, non è invero atta a ledere in modo irreparabile gli interessi del proprietario renitente, che ha ommesso di impugnare l'ordine di inoltrare una simile domanda o che avendolo impugnato è rimasto soccombente.

2.2. Nell'evenienza concreta, il municipio ha ingiunto con decisione 18 dicembre 1998 ai ricorrenti di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il muro e la staccionata che a suo avviso sarebbero stati realizzati abusivamente. Con quest'atto l'autorità comunale ha formalmente accertato che questi manufatti non erano sorretti dalla necessaria licenza edilizia e che i ricorrenti erano tenuti a chiedere in sanatoria il permesso mancante. Il provvedimento non è stato impugnato da parte dei ricorrenti, che sono rimasti del tutto passivi, rifiutandosi per atti concludenti di darvi seguito. Anziché limitarsi a stabilire se i manufatti in contestazione fossero conformi al diritto materialmente applicabile, ordinando semmai adeguate misure di ripristino, il municipio ha ritenuto necessario pubblicare all'albo comunale gli atti relativi al presunto abuso edilizio, dandone notizia ai confinanti. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato sulla base di un'isolata opinione dottrinale, siffatta determinazione dell'autorità comunale non costituisce un provvedimento impugnabile. Essa configura in effetti soltanto un atto processuale di natura incidentale, del tutto inidoneo in quanto tale ad arrecare un qualsivoglia pregiudizio ai ricorrenti, che potranno comunque sempre ancora contestare le decisioni che il municipio adotterà sulla legittimità delle opere ritenute abusive e sulle misure di ripristino che eventualmente si imporranno. Invece di dichiarare improponibile il ricorso inoltrato dagli insorgenti contro la predetta determinazione, il Consiglio di Stato lo ha respinto nel merito. Ancorché erronea, la deduzione non permette di accogliere l'impugnativa. Un giudizio di riforma che stabilisse che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare improponibile il ricorso, anziché respingerlo, non procurerebbe invero alcun vantaggio ai ricorrenti. Seppur per altri motivi, da questo profilo il controverso giudizio governativo va quindi confermato.

3. Multa / Ripetibili Con il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha anche accolto il ricorso inoltrato _____ e dai coniugi _____ e _____ contro le multe inflitte loro dal municipio per violazione della LE. Su questo punto il giudizio governativo è cresciuto in giudicato. Accogliendo il ricorso contro le multe, il Governo ha tuttavia ommesso di condannare il comune resistente al pagamento di un'indennità per ripetibili. Non potendo questo tribunale sostituirsi ad esso nella determinazione di tale indennità, su questo punto il ricorso va accolto, rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché la fissi completando di conseguenza la decisione in esame.

4. Conclusioni In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto nella misura in cui ha per oggetto la decisione del municipio di pubblicare la documentazione relativa all'asserito abuso edilizio. La relativa tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno ai resistenti _____ e _____ un'adeguata indennità per ripetibili. In quanto rivolta contro la mancata assegnazione di un'indennità per ripetibili correlata all'impugnativa inoltrata contro le multe, il ricorso va invece accolto, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché completi il giudizio censurato, fissando l'indennità dovuta dal comune agli insorgenti a tale titolo. La

tassa di giustizia relativa questo aspetto dell'impugnativa è posta a carico dei ricorrenti in solido proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente siccome comparso in lite per motivi di funzione e che i vicini non sono parte del procedimento contravvenzionale. Il comune rifonderà inoltre ai ricorrenti un'indennità per ripetibili commisurata al grado di soccombenza riferito alla censura di mancata assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 1, 5, 11, 21, 44 LE; 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 44, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è: 1.1. respinto nella misura in cui ha per oggetto le decisioni 15 settembre 2000 del municipio di _____ di pubblicare la documentazione relativa al muro di sostegno ed alla palizzata realizzati sulla part. n. _____ RF; 1.2. accolto nella misura in cui ha per oggetto la mancata assegnazione di ripetibili connesse all'accoglimento del ricorso interposto contro le multe 15 settembre 2000 inflitte dal municipio di _____ ai ricorrenti. §. Di conseguenza, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché completi la sua decisione 18 dicembre 2001 (n. 6096), fissando l'indennità che il comune di _____ è condannato a versare ai ricorrenti a titolo di ripetibili. 2. La tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti, in solido, nella misura di fr. 800.-. 3. I ricorrenti rifonderanno a _____ e _____ fr. 600.- a titolo di ripetibili. Il comune di _____ verserà ai ricorrenti un'indennità di fr. 600.- a titolo di ripetibili.

E. 4

. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.